Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1898 — Roma — Mercoledì 6 Aprile — Numero 80

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi. | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 98 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sarà coniata una medaglia d'oro a ricordare le azioni eroiche compiute dalla cittadinanza milanese nelle cinque giornate del 1848.

La forma e le dimensioni della medaglia, saranno stabilite dal Nostro Ministro proponente.

La medaglia sarà consegnata al Sindaco di Milano perchè sia conservata nel civico Museo a perenne ricordo degli eroici fatti e come attestato di gratitudine nazionale nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario delle gloriose gesta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1898.

UMBERTO.

RUDINÌ.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. ZANARDELLI.

Il Numero 99 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 20 della legge 8 agosto 1895, n. 486;

Veduto l'art. 14 della legge 17 gennaio 1897, n. 9;

Veduto l'art. 11 della legge 3 marzo 1898, n. 47;

Veduto il Nostro decreto 30 ottobre 1896, n. 508;

Veduto il Nostro decreto 18 ottobre 1897, n. 448;

Ritenuto che in conto della somma di L. 45 milioni di biglietti di Stato, di cui venne autorizzata l'emissione con l'art. 2 dell'allegato *D* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9, ne furono emessi per L. 22,500,000 previo deposito nella Cassa dei Depositi e Prestiti di L. 11,250,000 di cui L. 6,250,000 in monete d'oro e L. 5,000,000 in monete divisionali italiane d'argento;

Considerato che, per l'art. 11 della legge 3 marzo 1898, n. 47, l'accennata emissione di biglietti di Stato venne ridotta da 45 milioni a somma non eccedente L. 22,500,000, contro deposito nella Cassa dei Depositi e Prestiti di altrettanta somma di monete italiane d'argento;

Considerata l'opportunità di ridurre a L. 11,250,000 la circolazione attuale dei biglietti di Stato interamente coperta da specie metalliche vincolate a tenore della citata legge;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato a ritirare dalla circolazione, per essere annullati, tanti biglietti di Stato emessi a tenore dell'art. 2 dell'allegato *D* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9, del valore di L. 5 e di L. 25, per la somma di L. 11,250,000.

Art. 2.

Sulla somma vincolata nella Cassa dei Depositi e Prestiti a copertura di un valore eguale alla metà di quello dei biglietti emessi a tenore del decreto Reale del dì 18 ottobre 1897, n. 448, è autorizzato lo svincolo, per la restituzione al Tesoro della somma di L. 6,250,000 in monete d'oro, previo deposito di altrettanta somma in monete italiane d'argento, di cui L. 3,750,000 in scudi italiani e L. 2,500,000 in monete divisionali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1898.

UMBERTO.

L. Luzzatti.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. Zanardelli.

MINISTERO DELL'INTERNO

Dispaccio telegrafico

Roma, 4 aprile 1898 – n. 15600-II.

Prefetti Regno

Per opportuna norma partecipo SS. LL. che in seguito nuovo esame e su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza generale 2 corrente ho determinato che il triennio per la rinnovazione della metà dei Consigli comunali e provinciali cominci a decorrere dalle ultime elezioni generali, avvenute, rispettivamente, nel Comune o nella Provincia, e ciò tanto se queste coincidano con la rinnovazione generale del 1895 quanto se le medesime siano avvenute posteriormente per qualsiasi causa.

I signori Prefetti cureranno l'osservanza di tale disposizione, portandola subito a conoscenza dei Comuni cui può più specialmente interessare e curando fin d'ora che sia tenuto diligentemente il registro delle scadenze dei singoli Consigli affine di potere in tempo provvedere per la rinnovazione di legge.

RUDINÌ.

CONSIGLIO DI STATO

Sezione Interno

Adunanza generale del 2 aprile 1898

Prot. di Gab. n. 74.
Id. Generale n. 1624.
Id. di Sezione n. 403.

Quesito sulla rinnovazione parziale dei Consigli comunali e provinciali.

Vista la Relazione 19 marzo a. corr. di S. E. il Ministro dell'Interno (divisione 2ª; sez. 1ª; n. 15600-1) con la quale si chiede il Parere del Consiglio, a Sezioni unite, sulla rinnovazione triennale dei consiglieri comunali e provinciali;

Udito il Relatore;

Ritenuto quanto segue:

Con relazione 28 maggio 1896 il Ministero dell'Interno, dopo aver ricordato che per l'art. 188 della legge com. e prov. alla elezione dei consiglieri provinciali si deve procedere nelle stesse epoche, e collo stesse regole e norme fissate per le elezioni dei consiglieri comunali, avvertiva che se ciò poteva facilmente eseguirsi quando le rinnovazioni dei Consigli erano annuali, non lo poteva altrettanto ora che per la legge 11 luglio 1894, n. 287 (art. 9) la rinnovazione sì dei consiglieri comunali che dei provinciali deve aver luogo ogni triennio.

« Ora (osservava il Ministro) se si tien conto che sarebbe contrario alla legge il non far coincidere le elezioni provinciali con le comunali, e che tollerando la diversa scadenza si rinnoverebbe l'inconveniente di esporre quasi ogni anno i Comuni alla spesa e alle agitazioni che provocano le elezioni, inconveniente che le modificazioni della legge 11 luglio 1894 han voluto ovviato, devesi riconoscere che merita l'argomento un serio esame per studiare se si possa e convenga conciliare l'applicazione delle diverse disposizioni di legge in guisa da rendere sincrone le due elezioni ».

Per attingere tale scopo nei casi in cui si è prodotta un'alterazione nella scadenza triennale, diceva il Ministero, non vi sarebbero che due mezzi: o anticipare per una volta tanto la rinnovazione dei consiglieri comunali e provinciali, oppure tenere ferma la massima che il primo sessennio ha avuto origine indistintamente per tutte le Amministrazioni comunali e provinciali nel 1895, e perciò, nonostante gli scioglimenti successivi o gli annullamenti di elezioni generali, il sessennio ha da cominciare per tutti i Consigli col detto anno e compiersi nel 1901. Ricordava ancora il Ministero che se tale interpretazione trovava appoggio su quanto era stato adottato per i sindaci di nomina Regia, sarebbe stato però contrario a quanto il Consiglio (Parere 11 dicembre 1891) aveva accolto per i sindaci elettivi, pei quali si disse che il triennio di durata in carica doveva essere completo.

Invitava quindi il Consiglio a risolvere il quesito « se si possano disciplinare le scadenze delle elezioni comunali e provinciali in tutti i Comuni in guisa da farle coincidere nello stesso periodo triennale; oppure se in tutti i casi in cui tale coincidenza non può più avverarsi s'intenda di necessità sospeso il disposto dell'art. 188 della legge comunale e provinciale. »

La Sezione Interno di questo Consiglio rispose al quesito col Parere 18 giugno 1896, avvisando che fosse più conforme alla legge computare dal 1895 il primo triennio anche per i Consigli che nel frattempo fossero stati sciolti, o le cui elezioni fossero state annullate, e ciò per i seguenti motivi:

« Considerato che per l'art. 188 della legge comunale e provinciale alle elezioni dei consiglieri provinciali si deve procedere nelle stesse epoche e norme fissate per le elezioni dei consiglieri comunali; e che per l'art. 9 della legge 11 luglio 1894, n. 287, i consiglieri comunali e provinciali durano in funzioni sei anni, ma ogni tre anni si rinnovano per metà.

« Considerato che in tali disposizioni il legislatore ha certamente contemplato il caso normale di elezioni comunali e provinciali che hanno esistenza di pari data; e che al caso eccezionale di rinnovazione generale innanzi alla scadenza del periodo ordinario, non preveduto dalla legge, conviene provvedere secondo la intenzione del legislatore tratta dalle disposizioni relative ai casi analoghi;

« che non mancano nella legge disposizioni di rinnovazione eccezionale parziale dei Consigli comunali e provinciali e norme per la durata in ufficio degli eletti. Lo stesso art. 9 della legge 11 luglio 1894, n. 287, dispone che durante il triennio si fa luogo ad elezioni suppletorie: 1. quando il Consiglio abbia, per qualsiasi cagione, perduto oltre un terzo dei suoi membri; 2. quando un mandamento od una frazione abbia perduto in tutto o

anche per metà i consiglieri rispettivamente assegnati. E in questi casi lo stesso articolo dispone che il mandato dei consiglieri eletti cessa insieme a quello del Consiglio di cui fanno parte. E con conformità di concetto, e più generica applicazione, il 233 del testo unico prescrive che chi surroga funzionari anzi tempo scaduti rimane in ufficio sol quanto avrebbe durato il suo predecessore;

« che a tale disposizione pare armonizzi meglio di ogni altra la soluzione che il primo sessennio abbia a ritenersi avere avuto origine per tutte le amministrazioni comunali e provinciali nel 1895; tanto più quando si consideri che ciò corrisponde anche allo scopo che si è prefisso il legislatore nel dettare le disposizioni generali che furono in principio riferite, che fu certamente quello di limitare quanto fosse possibile il dispendio e il turbamento delle amministrazioni, conseguenze necessarie delle agitazioni elettorali;

« che a togliere concludenza ai casi surriferiti non basterebbe il considerare che in essi una sola parte del Consiglio viene rinnovata, ed è quindi necessità che questa si accontenti di una parte uguale a quella dell'altra parte che vive di vita normale; dappoichè se è vero che Comune e Provincia siano Enti distinti aventi ciascuno una propria personalità, non può egualmente negarsi che uniti siano da molteplici rapporti, per la comunione d'interessi che esiste fra Comune e Provincia, dacchè il Comune è parte della Provincia; e che quindi la stessa rappresentanza comunale abbia a considerarsi come in qualche modo legata alla vita della rappresentanza provinciale. Nè potrebbe dirsi che tale concetto sia stato al tutto alieno dalla mente del legislatore nel dettare la disposizione dell'art. 188.

« A tutto ciò non contraddice in alcun modo il Parere di questo Consiglio degli 11 dicembre 1891 sulla durata in carica dei sindaci elettivi; dappoichè ivi era questione soltanto della durata in carica del sindaco che si supponeva rimanere tuttavia consigliere comunale; mentre per espressa disposizione dell'art. 123 la durata in carica del sindaco è subordinata alla conservazione della qualità di consigliere; e qui è questione, invece, della durata in carica dei consiglieri ».

Il Ministero accolse questo Parere e diresse analoga circolare, 4 gennaio 1897, ai Prefetti del Regno.

Posteriormente a ciò, con Relazione dell'11 gennaio anno corrente il Ministero, dopo avere riesaminata la quistione e concluso che « tutto bene calcolato, si crede conveniente di non modificare le norme stabilite, le quali non presentano che il solo danno di costringere un numero relativamente piccolo di Comuni a indire le elezioni parziali entro un periodo minore di tre anni, e ciò di fronte agli inconvenienti di maggiore entità che deriverebbero da una diversa interpretazione della legge », interpellava questo Consiglio sul quesito se l'applicazione di quella massima dovesse farsi in modo così indefettibile che la rinnovazione parziale debba avvenire entro il primo semestre del 1898 anche per quei Consigli che, in seguito a scioglimento, siano stati ricostituiti a brevissima distanza fors'anche di un mese dal giorno in cui dovrebbero aver luogo le elezioni parziali.

Al quale quesito la Sezione Interno di questo Consiglio rispondeva col Parere del 21 di quel mese. Premesso che il quesito medesimo si poteva risolvere con disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe (art. 3 disp. prel. al cod. civ.); considerava che la legge del 1894 aveva avuto, tra gli altri scopi, anche quello di evitare le troppo frequenti elezioni, sia per le spese che ne conseguono, sia per assicurare la continuità nelle Amministrazioni comunali e provinciali; che l'art. 9 di essa legge non solo stabilì le elezioni parziali triennali, anzichè annuali, ma dispose altresì che le elezioni suppletive per avvenute vacanze non abbiano luogo quando il rinnovamento generale o parziale del Consiglio debba compiersi entro un termine minore di sei mesi, preferendo alla convocazione degli elettori in un termine minore del semestre che il Consiglio continui, quantunque abbia perduto oltre un terzo dei suoi membri; e concludeva potersi dedurre per analogia che se il Consiglio sia stato ricostituito in seguito allo scioglimento entro i sei mesi precedenti l'epoca in cui dovrebbero farsi le elezioni per il rinnovamento della metà, questo non abbia luogo, ma il Consiglio rimanga per il triennio così come è sortito dalle elezioni generali.

Ora S. E. il Ministro, con la nuova Relazione del 19 marzo a. c., espone che, dopo avere riesaminata la questione, è venuto nel dubbio che la interpretazione accolta con gli anzidetti due Pareri (e più precisamente col primo da cui, come da premessa, si parte il secondo) non corrisponde allo stato attuale della legislazione; ed esprimeva il desiderio che la questione sia portata al Consiglio, a Sezioni unite, e che al medesimo siano sottoposte le seguenti considerazioni.

L'argomento dedotto dall'articolo 188 della legge comunale e provinciale non è così assoluto come fu affermato. Essendosi pubblicata posteriormente ad esso la legge del 1894 conviene contemperare le due disposizioni in guisa da ritenere che quell'articolo debba essere applicato in quanto non sia stato abrogato dalla legge posteriore (articolo 5 delle disposizioni prel. al codice civile), e perciò che la contemporaneità delle elezioni comunali e provinciali sarà bensì la regola, ma che dovrà subire delle eccezioni non solo per quelle da farsi dopo avvenuto lo scioglimento, ma altresì per la rinnovazione parziale, ogni qualvolta non vi sia concordanza nella decorrenza del sessennio fra Comune e Provincia. A dubbi si presta altresì l'argomento che fu tratto dagli articoli 9 della legge del 1894 e 233 del testo unico, sembrando più conforme alle regole del diritto il ritenere che i nuovi consiglieri, usciti dalle elezioni generali, non siano surrogati agli antichi, in quanto lo scioglimento del Consiglio o l'intervento del Regio Commissario tolgono la continuità alla rappresentanza comunale, e il Consiglio rieletto entra in ufficio per diritto proprio e senza avere alcuna dipendenza col disciolto.

Tale interpretazione è confermata dalla disposizione dell'art. 9 della legge del 1894, il quale, enumerando i casi in cui l'eletto s'intende surrogato al predecessore, vieta che altri se ne possa aggiungere, massime se lo si fa contraddicendo all'art. 268, per il quale dopo lo scioglimento si procede a *nuova* elezione. Ritenendo poi i nuovi eletti come surrogati ai precedenti consiglieri si viene ad estendere ad essi le conseguenze dello scioglimento medesimo, sebbene essi non abbiano avuto parte alcuna nelle ragioni che lo determinarono, e si viene altresì a menomare l'azione del corpo elettorale, perchè questo non è più chiamato ad un'elezione ordinaria e per il tempo prefisso dalla legge, ma ad un'elezione di consiglieri che dovranno rimanere in carica per un periodo breve, e anche brevissimo, forse sette od otto mesi. « A me pare (dice S. E. il Ministro) che la risoluzione della quistione della decorrenza del sessennio debba, più che altro, ricercarsi nella volontà che il legislatore ha avuto nel dettare le disposizioni dell'art 9 della legge 11 luglio 1894, volontà che è chiaramente espressa nelle relazioni così del Ministro come della Camera dei Deputati e del Senato, dalle quali appare concordemente che la rinnovazione ogni triennio fu dettata dalla considerazione che questo più lungo periodo procura stabilità alle amministrazioni; dà a queste il tempo sufficiente per studiare ed attuare un programma; accresce importanza ai voti, giacchè gli elettori sanno che da essi dipenderà l'indirizzo del Comune per un discreto periodo di anni; rende meno frequenti le cause di agitazioni e di disordini, sempre nocive al buon andamento della cosa pubblica ed offre agli amministratori il modo e il tempo necessario per sviluppare ed attuare il proprio programma, e quindi ne rimane meglio determinata la loro responsabilità verso il corpo elettorale.

Ma lo scopo del legislatore sarebbe frustrato in tutti quei casi in cui la rielezione si dovesse fare entro termine più breve, casi che sono assai frequenti, perchè a quelli cui dà luogo lo scio-

glimento si debbono aggiungere quelli per modificazione di rappresentanza, per aumento di popolazione, quelli per aggregazioni di frazioni e quelli infine per riunioni di Comuni.

« La mente del legislatore e la sua volontà (conclude il Ministro) sono quindi argomenti a ritenere che la decorrenza del sessennio e, rispettivamente, del triennio in cui durano in carica i consiglieri comunali e provinciali debba farsi decorrere dalla data di ogni singola elezione generale per ciascun Comune o Provincia, contemperando a questo principio le varie altre disposizioni che regolano le elezioni comunali, le quali, per essere state dettate quando vigeva il sistema della rinnovazione annuale del Consiglio, non possono essere pienamente in armonia con quelle dell'ultima legge ».

La Sezione, ripresa in esame e nuovamente discussa la questione, ha deliberato di proporre all'approvazione del Consiglio il seguente Parere:

Considerato che la disposizione fondamentale da tenersi presente per risolvere la insorta questione è quella che stabilisce la permanenza in carica dei consiglieri comunali e provinciali, cioè la durata del mandato ad essi conferito dagli elettori secondo la legge. Per la legge del 1865 questo tempo era di cinque anni; per quella del 1894 è di sei. Per la prima di dette leggi dovevasi procedere ogni anno alla rinnovazione della quinta parte dei consiglieri; per la seconda si rinnova la metà del Consiglio soltanto ogni tre anni;

che di fronte a questa disposizione si ha quella dell'articolo 188, la quale riferendosi alle elezioni dei consiglieri provinciali, stabilisce che esse devono aver luogo *nelle stesse epoche e colle stesse regole e norme* (rectius *forme*) *fissate per le elezioni dei consiglieri comunali;*

che questa seconda disposizione, se ha lo scopo d'incontestabile utilità, di evitare non necessarie convocazioni del corpo elettorale e spese non strettamente indispensabili, se ha anche per iscopo (come osservava la Sezione dell'Interno) di rendere possibile una certa omogeneità fra l'Amministrazione della Provincia e quella de' Comuni, sempre desiderabile; non può però considerarsi come una disposizione che si debba applicare in tutti i casi anche con deviazione della norma fondamentale che fissa la durata del mandato amministrativo;

che quella disposizione, la quale era stata dettata (come avverte il Ministero) quando la sua applicazione ne era resa più facile perchè la rinnovazione dei consiglieri per quinto dovevasi fare ogni anno, non lo è altrettanto oggidì in cui si deve procedervi solo ogni tre anni, ed è quindi più facile che le elezioni comunali e le provinciali non siano sincrone. Ma per di più è da avvertire che anche per la legge del 1865 quella disposizione non poteva applicarsi sempre e immancabilmente, ma doveva di necessità esser limitata nella sua applicazione ai casi ordinari, in cui nulla aveva turbato le previsioni della legge. E invero, qualora un Consiglio comunale o provinciale fosse stato disciolto, dovevansi anche per la legge del 1865 (art. 235) riconvocare gli elettori entro il termine non maggiore di tre mesi. Ora, in tal caso è evidente che trattandosi, per esempio, di Consiglio comunale, non era possibile devenire alle nuove elezioni nello stesso tempo in cui ordinariamente si procedeva alla rinnovazione del quinto del Consiglio provinciale, potendo lo scioglimento avvenire in qualunque tempo dell'anno.

E lo stesso dicasi se fosse stato sciolto il Consiglio provinciale, la cui ricostituzione raramente avrebbe potuto coincidere con la epoca delle elezioni parziali nei Comuni compresi nella Provincia;

che a tali casi devonsi pure aggiungere quelli (sebbene di minor frequenza) prospettati ora dal Ministro, ne' quali la rappresentanza amministrativa del Comune o della Provincia debba variare per mutamenti avvenuti nella circoscrizione o nella popolazione;

che da quanto sopra è esposto si desume che la disposizione dell'articolo 188 per ciò che riflette il tempo delle elezioni dovrà osservarsi quando la sua applicazione non contrasti col principio fondamentale della durata del mandato amministrativo. E però venendo all'ipotesi la quale diede luogo alla presente questione, si dovrà concludere che se un Consiglio comunale o provinciale venne ricostituito per elezioni generali, posteriormente alle elezioni del 1895, qualunque sia il motivo per cui ciò sia avvenuto, il triennio per la rinnovazione parziale de' suoi componenti si intenderà che cominci a decorrere dalle nuove elezioni;

p. q. m.

è d'avviso che il triennio per la rinnovazione della metà dei consiglieri comunali e provinciali cominci a decorrere dalle ultime elezioni generali, avvenute, rispettivamente, nel Comune o nella Provincia; e ciò tanto se queste coincidano con la rinnovazione generale del 1895 quanto se le medesime siano avvenute posteriormente per qualsiasi causa.

Visto
Il Presidente del Consiglio
G. SAREDO.

Per estratto dal Verbale
Il Segretario Generale
E. NOGHERA.

Disposizioni ***fatte nel personale dipendente dal Ministero dell' Interno:***

Con R. decreto del 10 marzo 1898:

Riberi comm. not. Luigi, prefetto di 3ª classe, in aspettativa per applicazione della legge 14 luglio 1887 n. 4711 (serie 3ª), collocato in disponibilità (L. 4500).

Con Regi decreti del 20 marzo 1898:

Sensales comm. Giuseppe, Senatore del Regno, prefetto di 1ª classe a Palermo, collocato a disposizione del Ministero dell'Interno.

Municchi conte comm. avv. Carlo, Senatore del Regno, prefetto di 1ª classe a Torino, destinato a Palermo.

Guiccioli m.se comm. Alessandro, prefetto di 1ª classe a disposizione del Ministero dell'Interno, destinato a Torino.

Con R. decreto del 16 dicembre 1897:

Del Gaudio Raffaele, segretario di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo per anzianità di servizio, col titolo e grado onorifici di Consigliere di Prefettura, in seguito a sua domanda.

Con R. decreto del 6 gennaio 1898:

Bolognini Gaetano, segretario di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo per anzianità di servizio, col titolo e grado onorifici di Consigliere di Prefettura, in seguito a sua domanda.

Casale Vincenzo, segretario di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo per motivi di salute, col titolo e grado onorifici di Consigliere di Prefettura, in seguito a sua domanda.

Con R. decreto del 27 febbraio 1898:

Rossi cav. Saverio, computista di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, in aspettativa per motivi di salute, richiamato in servizio in seguito a sua domanda.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Il giorno 4 corrente in Carbognano, provincia di Roma, è stato attivato al servizio pubblico un Ufficio tlegrafico governativo, con orario limitato di giorno.

Roma lì 5 aprile 1898.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIVISIONE INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei corsi del Consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno, calcolata in conformità del R. Decreto 30 dicembre 1897 N. 541,

5 aprile 1898

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidato.	5 % *lordo*	98.86 1/4	96.86 1/4
	4 1/2 % *netto*	108.21 1/4	107.08 3/4
	4 % *netto*	98.74	96.74
	3 % *lordo*	62 05	60.85

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Si telegrafa da Madrid, 4 aprile, dell'*Agenzia Havas*:

Rispondendo ad interrogazioni di corrispondenti di giornali americani ed inglesi a Madrid, il generale Woodford ha fatto le seguenti dichiarazioni:

« I doveri della mia posizione diplomatica m'impediscono di accordare un'udienza o di fornire dei ragguagli sullo stato attuale dei negoziati generali che mi furono affidati.

« Sono venuto in Spagna, per ordine del mio Presidente, per ottenere la pacificazione di Cuba, come pure per stabilire una pace permanente tra gli Stati Uniti e la Spagna, pace che avrebbe per condizione un regime di giustizia a Cuba e la protezione assicurata dei grandi interessi americani alle Antille.

« Ho lavorato costantemente per ottenere questo risultato. Non ho mai perduto la fede, anche quando la situazione era dubbia come la pace oggigiorno. Credo sempre che lo scopo può essere raggiunto ed io non cesserò di lavorare, in questo senso, per una pace giusta ed onorevole fino a tanto che i cannoni non avranno realmente tuonato.

« Ho ancora il fermo convincimento che la guerra, con tutti i suoi orrori, possa essere evitata. Abbastanza sangue è stato versato a Cuba; non posso credere che le ultime ore del secolo decimonono saranno disonorate da un conflitto tra la Spagna e gli Stati Uniti.

« La mia patria domanda la pace, a condizioni che rendano questa pace permanente e vantaggiosa ed io ho il convincimento che la Spagna farà ancora tutto ciò che è necessario per assicurare la giustizia per Cuba però che colla giustizia, la pace è certa ».

***

Da Washington si telegrafa che la salute del Presidente Mac-Kinley si è alterata da qualche giorno in seguito alla tensione d'animo e al grande lavoro che esigono i gravi negoziati colla Spagna. Esso ha lacerato tre volte l'abbozzo del Messaggio che deve inviare al Congresso in seguito alla risposta della Spagna. I medici hanno consigliato al Presidente il maggior riposo possibile.

Il Presidente del Comitato delle relazioni estere del Senato ha promesso che i membri di quest'Assemblea attenderebbero fino al 6 corrente la comunicazione del Messaggio.

Il sig. Reed, Presidente della Camera dei rappresentanti, da canto suo, si è impegnato di attendere fino a venerdì, 8 corrente.

Il sig. Mac-Kinley non è d'accordo col Comitato delle relazioni estere sull'importanza del disastro del *Maine*.

Esso non crede che la sola catastrofe di questo legno possa giustificare una dichiarazione di guerra.

Frattanto si continuano i lavori di difesa e si prendono tutte le misure necessarie per il concentramento delle truppe.

***

Un dispaccio da Washington all'*Herald* annunzia che il generale Woodford ha ricevuto l'ordine di tenersi pronto ad abbandonare Madrid.

Tutti gli americani che si trovano su territorio spagnuolo, hanno ricevuto il consiglio di recarsi nei siti ove potranno essere protetti dai rappresentanti delle altre Potenze e, preferibilmente, dai rappresentanti della Granbretagna.

Secondo la *Post* di Washington, i consoli americani, residenti a Cuba, hanno ricevuto l'ordine di recarsi all' Avana per poter abbandonare l'isola, senza pericolo, in caso di guerra.

***

Nella seduta di ieri, 5 corrente, della Camera dei Comuni, il primo Lord della Tesoreria, signor Balfour, ha fatto delle dichiarazioni sulla politica seguita dall'Inghilterra nell'Estremo Oriente.

Balfour enumera le concessioni fatte dalla Cina all'Inghilterra e dice che di fronte alla concessione di Port-Arthur fatta alla Russia, l'Inghilterra ottenne alle stesse condizioni l'isola di Wei-Hai-Wei. Tale acquisto impedisce che il golfo di Petchili cada in potere di un'altra Potenza.

Balfour, infine, si dichiara partigiano, per quanto è possibile, dell'integrità della Cina.

Nel corso della discussione, il ministro Balfour soggiunge che gli interessi inglesi nella Cina sono commerciali e non territoriali. L'acquisto del territorio di Wei-Hai-Wei ha uno scopo soltanto commerciale. L'oratore dice che gli interessi inglesi e tedeschi in Cina sono identici e deplora che la Russia abbia preso a Port-Arthur una posizione strategica e non commerciale.

Alla Camera dei Lordi, il Ministro Duca di Devonshire fece dichiarazioni analoghe a quelle fatte dal Governo alla Camera dei Comuni.

Lord Kimberley dichiarò che l'opposizione sarà lieta se la politica del Governo condurrà al mantenimento della pace.

***

Commentando la cessione di Wei-Hai-Wei alla Granbretagna, il *Times* dice che esso è un buon porto, sebbene inferiore come base navale a Kiao-Ciau e Port-Arthur.

« Il principale vantaggio dell'occupazione – prosegue il *Times* – sarà quello di permetterci di esercitare una pressione sul Governo di Pechino o di sorvegliare così, nella misura del possibile, l'equilibrio delle Potenze nell'Estremo Oriente.

Ci auguriamo che, questa volta, l'Inghilterra faccia conoscere, in modo definitivo, il raggio d'influenza da cui intende escludere ogni influenza politica di un'altra Potenza. »

***

A titolo di curiosità il *Temps* di Parigi riporta dalla *Saint James Gazette* una ingegnosa spiegazione dei recenti successi della Russia in China:

« Il lasciar fare diplomatico di lord Salisbury riguardo alla Russia in China, scrive il diario inglese in parola, non sarebbe il risultato di un accordo conchiuso, or è qualche tempo?

« Veniamo assicurati che un trattato segreto è stato conchiuso tra la Granbretagna e la Russia. A termini di questo trattato, la Russia a patto che le si lasciasse la mano libera nei suoi negoziati colla China, si impegnava ad appoggiare l'occupazione inglese in Egitto.

« Questa spiegazione, se vera, renderebbe conto dell'atteggiamento estremamente apatico del nostro governo nei recenti avvenimenti in China e giustificherebbe pure l'assenza del nostro ministro degli affari esteri ».

***

Si telegrafa da Pechino ai giornali inglesi:

Un membro del Consiglio dei censori, del rango più elevato, ha diretto all'Imperatore un appello in cui accusa il Tsong-li-Yamen di essersi lasciato corrompere dall'oro dei russi che, secondo lui, avrebbero speso 10 milioni di taels a questo scopo. Il denunziante sostiene che Li-Hung-Tchang ebbe, per sua parte, 1,500,000 taels. Esso conchiude domandando un'inchiesta e si offre ad essere decapitato se Li-Hung-Tchang riesce a provare la sua innocenza; ma aggiunge che se Li-Hung-Tchang è riconosciuto colpevole, è lui che dovrà essere decapitato.

LA COLONIA ITALIANA
nello Stato di Rio Grande do Sul (Brasile)

Rapporto del signor A. Dall'Aste Brandolini, reggente il Regio Consolato in Porto Alegre.

Questa circoscrizione consolare comprende l'intero Stato di Rio Grande do Sul, che fa parte della repubblica degli Stati Uniti del Brasile, e ne è uno dei più floridi per la mitezza e salubrità del clima, per la fertilità del territorio che si presta alla pastorizia ed alla coltura dei cereali e della vigna, nonchè per l'attività dei commerci e le bene amministrate finanze.

La superficie del Rio Grande è di poco inferiore a quella dell'Italia e la sua popolazione raggiunge forse appena un milione di abitanti. Tra questi si calcola che vi siano circa 160,000 italiani nella maggior parte agricoltori stabiliti da molti anni in popolosi nuclei nazionali. Le sedi più importanti di queste colonie di popolazione quasi esclusivamente italiana sono: Alfredo Chaves, Antonio Prado, Bento Gonçalves, Caxias, Conte d'Eu, Encantado, Jaguary e Silveira Martins.

Può dirsi che gli antichi coloni italiani godano di una relativa agiatezza, perchè ciascuna famiglia è proprietaria del terreno che lavora e della casa che vi è sopra costruita, e possiede pure un certo numero di cavalli e di animali bovini pel servizio di trasporto e pei lavori del campo, nonchè un ben fornito pollaio.

Gli agricoltori giunti quì negli ultimi anni — ma sono pochi — lottano invece con le difficoltà che sono inevitabili nella colonizzazione di queste boscose regioni.

Calcolando che attualmente i 140,000 agricoltori italiani stabiliti in questo Stato posseggano un 20,000 lotti coloniali in tutto e che il valore di ciascuno sia non inferiore alle 3000 lire, comprendendo in questa somma anche il valore di semoventi, mobili, arnesi da lavoro, ecc., si ha un capitale totale di circa 60 milioni di lire.

Ma vi hanno ancora un 20,000 italiani stabiliti nelle città, nelle ville, o sparsi per la campagna, alcuni in ricca posizione o come negozianti capitalisti o come proprietari di *estancias*, i più occupati in svariati mestieri, altri dati alla vita del *gaucho*, altri, infine, mercanteggianti al minuto come merciaiuoli ambulanti.

Con un calcolo non lontano dal vero, si può ritenere che la fortuna di questi italiani ammonti ed altri 25 milioni; così si avrebbe in totale, sopra una popolazione di 160,000 italiani, un capitale, in beni mobili, immobili e danaro, di 85 milioni di lire.

Ora, dopo questo rapido schizzo della soddisfacente situazione economica dei connazionali residenti nello Stato di Rio Grande do Sul, è opportuno riassumere i dati relativi alle società italiane quì esistenti in oggi e riferentisi al movimento per l'anno 1896. Essi sono i seguenti:

Numero delle Società in totale 30 (delle quali 2 musicali, 6 di istruzione, e le 22 restanti di mutuo soccorso, beneficenza ed istruzione).

Numero dei soci in totale 2276.	
Entrata nell'anno 1896	L. 64,584
Uscita » »	» 46,314
Residuo attivo alla fine del 1896 . .	L. 18,270
Patrimonio sociale alla fine del 1896 .	» 181,829
Totale del capitale sociale alla fine del 1896	L. 200,099 (1)

Queste cifre mi dispensano dal dilungarmi in considerazioni e commenti che certo sarebbero pessimisti. Esse sono per sè stesse abbastanza eloquenti.

Senza dare notizie particolareggiate sopra ciascuna società, posso dire che la loro vita è grama come il numero dei soci e le scarse finanze, e quindi con gran pena esse esplicano il loro programma. Se un soffio di patriottismo le mantiene in vita, questa non può dirsi però forte, rigogliosa ed assicurata per un lungo avvenire, quando mancano gli elementi principali per sostenerla e, cioè, la forza numerosa e il capitale.

È pure da lamentarsi che non vi abbia in Porto Alegre, capitale dello Stato, dove sono raccolti almeno 6000 italiani, una società esclusivamente di beneficenza ed una di istruzione, le quali dovrebbero raccogliere i migliori elementi della colonia per questi nobilissimi scopi di aiutare i fratelli meno abbienti e di mantenere viva la cultura e l'educazione italiana.

Ma il carattere ed il genio italiano ardito nelle intraprese, perseverante nel lavoro e nell'economia, mal si presta quì all'associazione e alla cooperazione.

---

(1) L'unità di moneta in tutto il Brasile è il *mil reis* (1,000 *reis*) che vale, col cambio alla pari, lire 2,84; ma al presente scese a lire 0,80. Ammettendo un cambio più favorevole, quale tende a ristabilirsi, io ho calcolato il *mil reis* eguale alla lira,

Così la popolazione italiana che vive nel Rio Grande do Sul, mentre è grande per numero, forte per capitali, eletta per qualità morali, non forma una collettività vivente di vita propria, di cui lo sviluppo ed il progresso dovrebbero essere testimoniati e promossi anche dal fiorire delle associazioni.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Cambi doganali. — Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento di dazi doganali è stato fissato per oggi, 6 aprile, a lire 105,88.

Tassa cavalli e muli. — Il Sindaco di Roma con pubblico manifesto avverte che il ruolo suppletivo della tassa cavalli e muli per il mese di marzo 1898, compilato in base alle denuncie ricevute ed agli accertamenti fatti d'ufficio, trovasi pubblicato all'Albo Pretorio e vi rimarrà per lo spazio di 8 giorni, durante il qual termine una copia del ruolo medesimo sarà ostensibile presso la Segreteria comunale (Ufficio III Tasse) a chiunque vi abbia interesse.

Contro le risultanze del ruolo è ammesso il reclamo, nel termine di 30 giorni, alla Giunta municipale, però soltanto per gli errori materiali, in cui si fosse incorso. Scaduto detto termine i reclami non saranno più accettati.

Congresso idrologico. — Ieri, a Parma, il Congresso idrologico pose fine ai suoi lavori proclamando Siena sede del futuro Congresso da tenersi nella primavera del 1899.

Il Municipio e la Provincia offersero ai congressisti un banchetto alla *Croce Bianca.*

I congressisti visitarono nel mattino di ieri lo Stabilimento di Salsomaggiore, accolti festosamente e dopo un *lunch* offerto dal Sottocomitato si recarono a visitare i bagni di Tabiano.

La squadra inglese. — La squadra inglese composta di dieci navi, col Principe di Battemberg, ancorò ieri nel Golfo degli Aranci e vi si fermerà quattro o cinque giorni.

Domani il Principe, con un centinaio di ufficiali, farà, con treno speciale, un'escursione nell'isola.

Ricompense ai valorosi. — Alla presenza di tutta la guarnigione e di una gran folla plaudente, il generale Tonini consegnò, ieri a Genova, in piazza d'armi, le onorificenze per la battaglia d'Adua, pronunziando patriottiche applaudite parole.

Per l'Eritrea. — Dal Porto di Napoli parte quest'oggi per Massaua il piroscafo *Po*, della N. G. I., con a bordo i tenenti di fanteria De Luigi e Teodorani e il sotto-tenente medico Ammaratone e della truppa di ricambio.

Marina mercantile. — Il piroscafo *Tartar Prince*, della P. L., giunse ieri l'altro a New-York. Ieri il piroscafo *Italia*, della C. A. A., da Gibilterra proseguì per Genova.

Necrologio. — Morì ieri, a Firenze, il comm. Pietro Puccioni, senatore del Regno.

Giureconsulto eminente, fu una delle personalità spiccate della Toscana.

Amantissimo della libertà e dell'indipendenza nazionale, cominciò ancor giovane a combattere per essa colla penna e coll'opera, prendendo parte ai moti politici della sua regione.

Nel 1859 fu nominato Commissario straordinario del Governo provvisorio nelle provincie di Siena e Grosseto.

Il collegio di S. Sepolcro lo elesse, per la prima volta, deputato, durante la IX Legislatura e gli confermò, quindi, il mandato, sino alla XIV Legislatura.

Fu nominato senatore il 7 giugno 1886, dopo essere stato Vice Presidente della Camera e Segretario Generale al Ministero dell'Istruzione Pubblica.

Terremoto. — Si telegrafa da Castrovillari che ieri, durante la notte, vi furono quattro lievi scosse di terremoto ed oggi verso mezzodì ve ne fu una preceduta da lungo rombo.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

NEW-YORK, 5. — Il Dipartimento della marina ha comprato una nave da cabotaggio, che servirà come ausiliaria della flotta.

LONDRA, 5. — Una Nota ufficiosa conferma la cessione in affitto di Wei-Hai-Wei all' Inghilterra, coll'approvazione del Giappone.

MADRID, 5. — Si conferma che il Governo cubano abbia diretto un appello agl'insorti, invitandoli a deporre le armi e ad unirsi per tutelare l'indipendenza della patria cubana.

L'appello del Governo rammenta agli insorti che la Costituzione dell'isola è suscettibile di miglioramenti.

NEW-YORK, 5. — Secondo un dispaccio pervenuto al *New-York Herald*, un personaggio ufficiale avrebbe dichiarato ieri dopo il Consiglio dei Ministri, che gli Stati Uniti non accetteranno alcuna mediazione che non conduca all'indipendenza cubana.

BUENOS-AYRES, 5. — È stata aperta una sottoscrizione per un prestito popolare di 30,000,000 di piastre da destinarsi all'acquisto di nuovi armamenti.

MADRID, 5. — Secondo notizie autorevoli il Nunzio Pontificio ha proposto i termini per un accomodamento, i quali possono convenire alla Spagna e, nello stesso tempo, essere appoggiati dal Ministro degli Stati Uniti, Woodford, presso il Presidente Mac Kinley.

Si ha da Washington che il Governo degli Stati Uniti non è contrario ai buoni uffici della Santa Sede.

MADRID, 5. — La Spagna, nello stesso tempo che chiedeva alle grandi Potenze i loro buoni uffici nel suo conflitto cogli Stati Uniti, si è rivolta pure al Papa.

L'iniziativa presa dal Papa in seguito a tale richiesta consiste finora unicamente in un'intromissione per un armistizio cogli insorti cubani.

SARAGOZZA, 5. — Un treno ferroviario ha deragliato fra le stazioni di Caspe e Flix ed è caduto nell'Ebro. Vi sono numerosi feriti. Mancano i particolari.

WASHINGTON, 5 — Notizie sicure recano che, non la Spagna, ma il Presidente Mac Kinley prese l'iniziativa ufficiale per l'intervento del Papa nella questione di Cuba. La Spagna accolse in massima tale intervento, che si conferma pienamente consistere in un'intromissione per un armistizio fra gli Spagnuoli e gli insorti cubani.

SHANGHAI, 5. — La Francia ha ottenuto in complesso le soddisfazioni che reclamava dalla China.

MADRID, 5. — Il Ministero degli Affari Esteri, Gullon, intervistato, dichiarò che la Spagna rispose affermativamente alla comunicazione del Papa circa la questione cubana e che, per mettere fine alla situazione, si attende ora la Nota della Santa Sede, la quale concreti la formula proposta relativamente all'armistizio.

NEW-YORK, 5 — Il *New-York Herald* ha da Washington che la guerra è considerata inevitabile da coloro che conoscono il contenuto del Messaggio di Mac Kinley.

WASHINGTON, 5 — Il Ministro della Marina, Long, ha annunziato che il Presidente Mac Kinley invierà mercoledì il suo Messaggio al Congresso.

Un dispaccio da L'Avana al *Journal* reca che il Console generale degli Stati Uniti all'Avana, Lee, notificò agli americani di prepararsi a partire oggi.

ATENE, 5 — Il Ministro della Marina si è dimesso.

Il Ministro dell'Interno, Korpas, assumerà l'*interim*.

MADRID, 5 — Un vivo scambio di telegrammi ha luogo tra il Ministro degli esteri e l'Ambasciatore presso la Santa Sede, onde concertare col Papa i termini e le modalità della proposta di armistizio che sarà fatta dal Pontefice.

Si assicura che, non appena la formula sarà concordata, e come si spera, accettata a Washington, il Presidente Mac Kinley agirà sugli insorti perchè accettino l'armistizio ed altrettanto farà la Santa Sede mediante i Vescovi dell'isola di Cuba.

Si spera che la formula dell'armistizio potrà essere concordata domani o dopodimani.

WASHINGTON, 5. — Parecchi deputati furono informati che sono state inviate navi all'Avana per imbarcarvi il Corpo consolare degli Stati Uniti.

MADRID, 5. — Si nota in tutti gli uffici dello Stato una straordinaria attività che fa presagire l'imminenza di importanti avvenimenti.

BERNA, 6. — La Corte arbitrale, incaricata di decidere la vertenza relativa alla baia di Delagoa, nominò nell'autunno del 1896 tre periti, che hanno presentato ora una lunga relazione, la quale sarà comunicata alle parti contendenti, dopo che sarà stata stampata.

La relazione, basata sui dati raccolti sui luoghi da uno dei periti, risponde a numerosi quesiti sul valore della costruzione e sull'importanza commerciale della linea ferroviaria di Lorenzo Marquez, che forma oggetto della contesa.

FIUME, 6. — Hanno avuto luogo le elezioni municipali. La lista autonomista ha trionfato.

WASHINGTON, 6. — Il Consiglio dei Ministri, ieri, si occupò dei mezzi per l'invio di navi a Cuba, affinchè i Consoli degli Stati Uniti possano prossimamente imbarcarsi.

Nei circoli governativi si dice che il Consiglio dei Ministri sia favorevole al progetto che gli Stati Uniti governino Cuba sino alla soluzione della questione.

Ieri, furono pronunziati discorsi bellicosi in Senato

Il Ministro di Spagna, Polo di Bernabè, continua a sperare nel mantenimento della pace.

L'Arcivescovo, Mons. Ireland, visitò, ieri, il Ministro di Stato, Sherman.

MADRID, 6. — Il Nunzio Pontificio visitò, ieri, la Regina-Reggente.

L'Ambasciatore russo conferì lungamente col Ministro degli esteri, Gullon.

Sono infondate le voci corse di dissensi ministeriali.

Due compagnie di artiglieria e due battaglioni di cacciatori sono partiti per le Canarie.

OSSERVAZIONI METEREOLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 5 aprile 1898

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60.

Barometro a mezzodì. 756.61
Umidità relativa a mezzodì. 55
Vento a mezzodì . . . . Ovest debole.
Cielo. . . . . ½ coperto.
Termometro centigrado. . . . . . { Massimo 16.°7. / Minimo 6.°7.
Pioggia in 24 ore: — —

5 aprile 1898:

In Europa pressione elevata sul Golfo di Guascogna, 767 Biarritz; bassa sulla Galizia 743.

In Italia nelle 24 ore: barometro dovunque alzato fino ad 8 mm. al S; temperatura lievemente aumentata; pioggia al S ed in Sicilia; qualche temporale e grandinata.

Stamane: cielo sereno al N e Centro, nuvoloso o vario al S e sulle Isole.

Barometro: 758 Verona, Modena, Ancona; 759 Lugano, Nizza, Livorno, Agnone, Brindisi; 760 Porto Torres, Roma, Potenza, 261 Cagliari, Reggio; 762 Sicilia.

Probabilità: venti deboli a freschi del 4° quadrante; cielo sereno al N e centro, vario altrove.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 5 aprile 1898.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 7	STATO DEL MARE ore 7	Temperatura Massima nelle 24 ore preceden.	Temperatura Minima
Porto Maurizio	sereno	calmo	17 0	5 8
Genova	¼ coperto	calmo	17 3	9 9
Massa Carrara	sereno	calmo	19 2	6 8
Cuneo	sereno	—	15 1	5 2
Torino	sereno	—	15 3	7 0
Alessandria	sereno	—	16 1	4 9
Novara	sereno	—	16 2	5 0
Domodossola	½ coperto	—	15 8	—
Pavia	¼ coperto	—	19 3	2 9
Milano	¼ coperto	—	18 2	6 0
Sondrio	¼ coperto	—	14 8	3 0
Bergamo	½ coperto	—	14 0	8 2
Brescia	sereno	—	15 3	6 0
Cremona	sereno	—	16 4	6 3
Mantova	sereno	—	14 0	7 0
Verona	sereno	—	17 4	7 1
Belluno	sereno	—	16 6	3 9
Udine	sereno	—	16 8	6 0
Treviso	¼ coperto	—	16 6	9 0
Venezia	sereno	calmo	15 2	9 3
Padova	sereno	—	15 3	8 4
Rovigo	sereno	—	16 2	6 1
Piacenza	sereno	—	15 3	6 6
Parma	¼ coperto	—	16 6	6 1
Reggio Emilia	¼ coperto	—	16 0	6 9
Modena	sereno	—	15 4	6 2
Ferrara	sereno	—	15 1	6 3
Bologna	sereno	—	14 2	8 0
Ravenna	sereno	—	18 2	5 1
Forlì	sereno	—	15 0	7 9
Pesaro	sereno	legg. mosso	15 6	6 2
Ancona	sereno	calmo	15 0	10 5
Urbino	sereno	—	11 6	5 1
Macerata	sereno	—	14 1	7 4
Ascoli Piceno	sereno	—	14 5	5 8
Perugia	sereno	—	12 8	5 0
Camerino	sereno	—	11 0	4 5
Lucca	¼ coperto	—	16 6	6 5
Pisa	½ coperto	—	18 4	3 2
Livorno	½ coperto	calmo	16 5	7 5
Firenze	coperto	—	17 0	6 0
Arezzo	sereno	—	14 5	4 2
Siena	¼ coperto	—	14 7	4 0
Grosseto	¼ coperto	—	16 8	4 3
Roma	sereno	—	17 0	6 7
Teramo	sereno	—	12 0	7 1
Chieti	sereno	—	11 0	1 8
Aquila	sereno	—	12 0	2 0
Agnone	sereno	—	10 3	3 8
Foggia	sereno	—	15 8	5 8
Bari	¾ coperto	calmo	14 2	7 8
Lecce	¼ coperto	—	14 2	6 6
Caserta	¼ coperto	—	15 9	7 7
Napoli	sereno	calmo	14 6	9 9
Benevento	nebbioso	—	14 9	3 7
Avellino	¼ coperto	—	13 6	1 5
Salerno	¼ coperto	—	9 8	3 7
Potenza	¼ coperto	—	8 8	— 0 2
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	¾ coperto	—	—	0 2
Reggio Calabria	coperto	legg. mosso	14 5	9 3
Trapani	¾ coperto	legg. mosso	15 7	13 2
Palermo	¾ coperto	molto agitato	16 4	8 8
Porto Empedocle	sereno	legg. mosso	14 0	11 0
Caltanissetta	sereno	—	12 0	6 0
Messina	coperto	calmo	14 7	11 3
Catania	½ coperto	calmo	16 0	10 1
Siracusa	½ coperto	legg. mosso	16 3	9 5
Cagliari	¾ coperto	legg. mosso	17 0	8 5
Sassari	coperto	—	13 2	8 8

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate *Gerente responsabile:* Tumino Raffaele.